

L'artigianato bergamasco



Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 3 - Aprile 2016 - anno LXVII

**MUD:
scadenza invio**

**Entro il 30 Aprile
compilazione ed invio
delle dichiarazioni**

Anche quest'anno entro il 30 Aprile bisogna presentare la denuncia dei rifiuti prodotti nell'anno precedente.
Ricordiamo anche che entro la stessa data i soggetti iscritti all'Albo Gestori Ambientali devono provvedere al versamento annuale dei diritti di iscrizione.



AMBIENTE

Scadenza MUD 2016



AMBIENTE

**Albo Gestori Ambientali - versamento
diritti annuali**



LAVORO

Importanti novità in materia di lavoro

FISCALE



Importanti novità in materia fiscale



**STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI**

L'energia creativa di
Manzù simbolo del
significato profondo
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi
dell'UNIONE ARTIGIANI
di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 3 - Aprile 2016 - ANNO LXVII
Chiuso in redazione il 20/04/2016

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24122 Bergamo - P.zza Matteotti, 11
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24122 Bergamo
Tel 035 23.87.24



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO



Scadenza MUD 2016

Informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre è stato pubblicato il D.P.C.M. 21 dicembre 2015 recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2016.

Il decreto, che conferma l'utilizzo del Modello introdotto nel 2015, contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2016, con riferimento all'anno 2015, da parte dei soggetti interessati, immutati rispetto al 2015, che sono così individuati:

1. Comunicazione Rifiuti speciali;

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a euro 8.000,00;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fan ghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti

delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D. Leg.vo 152/2006).

2. Comunicazione Veicoli fuori uso;

3. Comunicazione Imballaggi;

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

5. Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;

6. Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Come ogni anno, Unione Artigiani è a disposizione per la compilazione e l'inoltro del MUD presso le CCIAA competenti.

L'ufficio Ambiente e Sicurezza (sicurezza@artigianibergamo.it) rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Albo Gestori Ambientali - versamento diritti annuali entro il 30 Aprile

I soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali devono provvedere al versamento annuale dei diritti di iscrizione entro la data del 30 aprile 2016.

Ricordiamo che dallo scorso anno le modalità di versamento sono variate e devono avvenire obbligatoriamente con il sistema telematico messo a disposizione dall'Albo con le seguenti modalità:

- * Collegarsi al sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella sezione riservata alle imprese:
<http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx>
- * Inserire le proprie credenziali di accesso.
- * Provvedere al versamento mediante i seguenti strumenti:
 - Carta di credito su circuito Visa / MasterCard
 - TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto
 - MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario (Poste Italiane e Banco Posta Esclusi)

Entrando nella sezione "diritti" si trova il dettaglio degli importi dovuti e la modalità di scelta del pagamento telematico desiderato.

Si precisa che l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.

Inoltre, ricordiamo che la categoria d'iscrizione delle imprese che trasportano i rifiuti prodotti dalla propria attività, è stata

rinominata, infatti non viene più definita "conto proprio" ma "2 bis". L'importo da versare per tale categoria è sempre di euro 50 annui.

L'ufficio Ambiente e Sicurezza (sicurezza@artigianibergamo.it) rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.





Importanti novità in materia di lavoro Detassazione 2016

E' stato emanato il Decreto Interministeriale attuativo della detassazione 2016 prevista dalla Legge di Stabilità. In particolare, sono soggetti ad imposta sostitutiva del 10%, entro il limite d'importo complessivo annuo di euro 2.000,00 lordi e nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, ad euro 50.000,00, i premi di risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali purché legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (utili distribuiti ai sensi dell' art. 2102 C.C.).

Il decreto precisa che i contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati (fatturato, riduzione scarti o tempi di consegna o di lavorazione, riduzione consumi materie prime oppure dell' assenteismo, ecc.).

Il predetto limite di euro 2.000,00 viene elevato ad euro 2.500,00 relativamente ai premi di risultato riconosciuti a seguito di contratti che prevedono strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (es: costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti). Non rientrano in questa fattispecie i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Infine, ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva, i contratti aziendali o territoriali devono essere depositati in via telematica, unitamente ad una dichiarazione di conformità degli stessi ai dettami normativi (redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in esame.

Da sempre in Piazza Matteotti, nel cuore della Bergamo che decide e capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57
Palosco - Via IV Novembre, 13

Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

**NUOVA
APERTURA**

Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

**BERGAMO - Piazza Matteotti, 11 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457 - unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it**

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

Lavori usuranti

Anche quest'anno permane l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di comunicare, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio ed al competente Istituto Previdenziale:

a) **entro il 30 aprile 2016 l'impiego nel corso del 2016 di lavoratori addetti all'esecuzione di lavori usuranti:** lavoro notturno, lavoro a catena e conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

La suddetta comunicazione deve essere predisposta esclusivamente per fini statistici e, con riferimento ai lavoratori notturni, deve indicare per ogni dipendente il numero delle giornate di lavoro notturno.

Per lavoratore notturno deve intendersi:

- lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive ricompresi nell'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 (elevati a 78 giorni per chi ha maturato i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009);

- lavoratori non a turni saranno considerati lavoratori notturni coloro che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore

nell'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

I datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente il modello "LAV-US" disponibile sul sito del Ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it) ed il portale lavoro (www.cliclavoro.gov.it).


b) **annualmente (per il 2016 entro il 30 aprile)** l'esecuzione nel corso dell'anno precedente di lavoro notturno compreso in turni periodici oppure svolto in modo continuativo nel caso in cui risultino occupati lavoratori notturni beneficiari delle agevolazioni pensionistiche in esame.

La suddetta comunicazione non è dovuta qualora sia stata effettuato l' analogo adempimento di cui al precedente punto a).

I datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente il modello "LAV-NOT" disponibile sul sito del Ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it) ed il portale lavoro (www.cliclavoro.gov.it).

c) **entro trenta giorni** dall'inizio lo svolgimento delle **lavorazioni a catena**.

Si ritiene opportuno ricordare che l'omissione delle comunicazioni previste ai punti b) e c) è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500 (l'omissione non deve intendersi applicata/moltiplicata in riferimento al numero dei lavoratori interessati ma in base al numero di comunicazioni omesse ovvero contenenti dati errati o non corrispondenti al vero).




Infortuni sul lavoro

A decorrere dal 22 marzo 2016, l'invio all' INAIL della certificazione medica relativa ad infortuni sul lavoro e malattie professionali non sarà più a carico del datore di lavoro bensì del medico il quale dovrà inoltrarli telematicamente all'Istituto Assicuratore entro le ore 24 del giorno successivo.

Resta comunque a carico del datore di lavoro l'invio della denuncia di infortunio ovvero di malattia professionale che dovrà contenere l'indicazione dei riferimenti del certificato medico reso telematicamente disponibile dall' INAIL in apposita sezione del proprio sito internet.

Pertanto, ora il lavoratore dovrà comunicare al proprio datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di emissione ed i giorni di prognosi in esso contenuti (da tale data decorreranno i termini di denuncia).

Infine, la denuncia all' autorità locale di Pubblica Sicurezza degli infortuni sul lavoro mortali o con prognosi superiore a trenta giorni è ora a carico dell' Istituto Assicuratore con conseguente esonero del datore di lavoro da tale adempimento.



Dimissioni on line

Il Ministero del Lavoro ha inserito nel proprio sito internet un' apposita sezione contenente le FAQ in merito alla procedura relativa alle dimissioni on line ed ha risposto ai quesiti posti dall' Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Veniamo di seguito a riproporre le risposte valutate di maggior rilievo:

* **La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi oppure dai tirocinanti nei casi di recesso anticipato?**

No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato.

* **Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata?**

Sì.

* **Nell'ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura?**

No, la nuova normativa disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza.

* **Non conosco l'indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire?**

È possibile inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata.

* **Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?**

No, l'assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.

* **La procedura influisce sul periodo di preavviso da parte del lavoratore?**

No. La procedura on line non incide sull'obbligo di preavviso in capo al lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione. Pertanto, restano ferme le disposizioni di legge o contrattuali in materia di preavviso.

* **Qual è la data di decorrenza da indicare nella compilazione del modello telematico?**

La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto, la data da indicare sarà quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro.

* **Le aziende come possono visualizzare le comunicazioni relative alle dimissioni volontarie o alle risoluzioni consensuali dei propri dipendenti?**

Accedendo alla propria Area riservata del portale Cliclavoro, le aziende possono ricercare le comunicazioni nella sezione "Dimissioni volontarie".

* **Le dimissioni possono essere presentate anche rivolgendosi alle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Tale disposizione, a sua volta, rinvia tra gli altri all'articolo 411 C.P.C. che individua, testualmente, la "sede sindacale". Cosa si intende esattamente per "sede sindacale"?**

Tale espressione indica, di prassi, l'ipotesi in cui il lavoratore pone in essere determinati atti con l'assistenza di un sindacalista di sua fiducia.

È quindi sufficiente che la formalizzazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale avvenga alla presenza di un sindacalista, in quanto la stessa costituisce garanzia circa la spontaneità e la consapevolezza dell'atto.

* **Se il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e, nonostante i solleciti, non compila la prevista procedura on-line, il datore di lavoro come si deve comportare?**

Le dimissioni vanno rassegnate esclusivamente con il modello introdotto dal DM 15 dicembre 2015: nei casi diversi il datore di lavoro dovrà rescindere il rapporto di lavoro (licenziando il lavoratore).

* **Se successivamente all'invio del modulo delle dimissioni le parti concordano una data diversa di interruzione**

del rapporto (antecedente o successiva a quella originaria), deve essere ripetuta la procedura telematica?

Il modello riguarda la manifestazione di volontà di dimettersi, la data di effettiva conclusione del rapporto di lavoro sarà rilevata dalla comunicazione di cessazione che il datore di lavoro deve continuare ad inviare al centro per l'impiego.



BATTISTA CATTANEO S.R.L.
Via Conti Carlo Girolamo, 98
24030 CARVICO (BG)
Tel. e Fax: 035 791442



ESSICCATA

TERRICCI

PELLET

TRONCHETTO
PRESSATO

STUFE - CAMINETTI



... e tanto altro ancora
per la Tua casa!
035 79 14 42



STATUE E MANUFATTI
PER L'ARREDO GIARDINO
Prezzi prestazionali!





Importanti novità in materia fiscale

IVA

Prorogata a settembre la comunicazione black list 2015
 Agenzia Entrate, Provvedimento 25 marzo 2016, n. 45144

Con provvedimento direttoriale n. 45144 del 25 marzo 2016 è stato **prorogato al prossimo 20 settembre** il termine entro il quale dovrà essere inviata la comunicazione annuale "black list" relativa al 2015.

La proroga "ha lo scopo di permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l'invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata".

L'invio va effettuato utilizzando il quadro BL incluso nel "Modello di comunicazione polivalente".

Il nuovo modello Iva TR da utilizzare a decorrere dal prossimo mese di aprile
 Agenzia Entrate, Provvedimento 21 marzo 2016, n. 42623

L'Agenzia ha pubblicato sul suo sito internet il modello Iva TR da utilizzare il prossimo mese di aprile (più precisamente, **entro il prossimo lunedì 2 maggio 2016**) per chiedere il rimborso o usare in compensazione il credito Iva maturato nel primo trimestre del 2016.

Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente online, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati indicati nel D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

ACCERTAMENTO

Nuovi termini per l'accertamento fiscale di imposte dirette e IVA
 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 130 a 132

La legge di Stabilità 2016 ha allungato di un anno il termine per l'accertamento tributario ai fini di IVA ed imposte sui redditi: gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In caso di dichiarazione omessa o nulla il termine è fissato al 31 dicembre del **settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

SOCIETÀ

I limiti per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata

I bilanci delle società di capitali vanno redatti nella **forma estesa** qualora nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti tre parametri:

1. totale attivo euro 4.400.000
2. ricavi vendite e prestazioni euro 8.800.000
3. dipendenti occupati in media n. 50.

Negli altri casi il bilancio può essere redatto in **forma abbreviata** ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti sopra indicati.

La redazione del bilancio in forma abbreviata è sempre preclusa alle società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
 Agenzia Entrate, Circolare 16 marzo 2016, n. 5

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, D.L. n. 145/2013, come modificato dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

In particolare, gli argomenti trattati nella circolare 16 marzo 2016, n. 5 sono i seguenti:

- * soggetti beneficiari;
- * ambito oggettivo;
- * determinazione dell'agevolazione;
- * utilizzo e rilevanza del credito d'imposta;
- * esempi di calcolo;
- * ipotesi di cumulo con altre agevolazioni;
- * adempimenti documentali ai fini dell'agevolazione;
- * controlli.

Il leasing abitativo

Il Ministero dell'Economia, in collaborazione con Assilea (Associazione Italiana Leasing) e il Consiglio Nazionale del Notariato, ha pubblicato una guida dedicata al leasing immobiliare abitativo.

Il documento evidenzia le **principali divergenze tra mutuo e leasing**: in particolare viene evidenziato come il leasing possa proseguire regolarmente anche in caso di fallimento del venditore/costruttore, in quanto la banca o la società finanziaria che concede il prestito resta proprietaria dell'immobile per l'intera durata del contratto.

Patent box, c'è tempo fino al 30 maggio per l'invio della documentazione

Agenzia Entrate, Provvedimento 23 marzo 2016, n. 43572

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia Entrate n. 43572 del 23 marzo 2016 prolunga il termine entro cui inviare i documenti per il "patent box", **portando da 120 a 150 giorni il termine per produrre la documentazione relativa alle istanze di accordo preventivo presentate dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2016.**

Per le istanze presentate il 31 dicembre 2015 il termine è quindi ora al 30 maggio 2016.

La proroga disposta dall'Agenzia ha lo scopo di assicurare ai contribuenti il tempo adeguato per la predisposizione della documentazione a supporto dell'istanza.

Il provvedimento anticipa inoltre la prossima introduzione di modalità di comunicazione per via telematica.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Modello F24 anche per le imposte dovute per la dichiarazione di successione

Agenzia Entrate, Provvedimento 17 marzo 2016, n. 40892; Risoluzione 25 marzo 2016, n. 16/E

Dal 1° aprile 2016 si potranno pagare con il modello F24 tutte le imposte, inclusi gli interessi e le sanzioni, dovuti per la presentazione della dichiarazione di successione.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016, ha istituito i nuovi codici tributo da utilizzare con il modello F24 e impartito le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Per consentire l'adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento, fino al 31 dicembre 2016 può essere utilizzato il modello F23, in alternativa al modello F24, per il versamento delle imposte dovute per la presentazione della dichiarazione di successione.

TUR allo 0%: INPS e INAIL si adeguano

La Banca centrale europea ha ridotto allo 0,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR), a decorrere dal 16 marzo 2016.

Per effetto di tale decisione INPS e INAIL hanno modificato il tasso di interesse per le rateazioni e quello per la determinazione delle sanzioni civili, che sono variati come segue:

- * 6,00% per l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori;
- * 5,50% per la misura delle sanzioni civili.

IRPEF

Dal 2015 detraibili IRPEF anche le spese per la mensa scolastica

Agenzia Entrate, Circolare 2 marzo 2016, n. 3/E

Sono detraibili, a partire dal 1° gennaio 2015, le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un **importo annuo non superiore a 400 euro** per alunno o studente (art. 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir). Tale modifica è stata apportata dalla riforma del sistema nazionale di istruzione (legge n. 107/2015).

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, interpellato per chiarire l'ambito applicativo della disposizione, ha precisato che rientrano nella previsione della lettera e-bis, anche le spese sostenute per la mensa scolastica (circolare n. 3/E del 2016).

Bonus per la riqualificazione energetica dei condomini

Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 74; Agenzia Entrate, Provvedimento 22 marzo 2016 n. 43434

Come previsto dalla legge di Stabilità 2016, da quest'anno i contribuenti che rientrano nella "no tax area", e che quindi non devono Irpef, non dovranno più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016, ma potranno cederla agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.

La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare dei condòmini che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori.

I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.

Per rendere efficace tutta l'operazione, **il condominio è però tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate** con il canale Entratel o Fisconline contenente:

- * il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- * l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese;
- * il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno;
- * il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l'avvenuto invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell'anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L'Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l'uso del credito d'imposta da indicare nell'F24.

FINANZIAMENTO...



*Sempre quel passo avanti
anche nel credito*

**VAI ALLA TUA BANCA
CHIEDI DI
ARTIGIANFIDI**

OPPURE TELEFONA


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

ARTIGIANFIDI
B e r g a m o

Sede di BERGAMO
Piazza Matteotti, 11 - Tel. 035.238724 - Fax 035.244880

www.artigianibergamo.it